

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI NORD OVEST
AIDIA – N.O.**

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Tra i Dirigenti di Imprese Assicuratrici operanti in Italia, in Regioni, ove non esistono associazioni facenti capo direttamente alla Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici - F.I.D.I.A. -, si è costituita l'Associazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici - Nord Ovest / A.I.D.I.A. – N.O., con sede in Milano e Sedi secondarie nei capoluoghi di regione dove l'Associazione è presente. L'A.I.D.I.A. - N.O. aderisce a F.I.D.I.A.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPI

Art. 2

L'AIDIA-NO viene costituita al fine di consentire un maggior rafforzamento e un miglior coordinamento dei rapporti con FIDIA, in considerazione delle mutate esigenze di rappresentatività della categoria a livello nazionale, con il superamento di divisioni regionali non più razionali rispetto al mercato.

L'Associazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici - Nord Ovest è indipendente da qualsiasi organizzazione politica, non ha scopo di lucro e si propone di:

- a) tutelare e rappresentare gli interessi della categoria e dei propri associati, in servizio o in quiescenza; assisterli nelle vertenze aziendali e individuali nei confronti di qualsiasi Autorità, Ente, organizzazione sociale, economica, sindacale, previdenziale e assistenziale;
- b) promuovere ogni azione che tenda a qualificare la categoria nell'ambito del contesto sociale, economico e lavorativo; potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale quale espressione qualificata del mondo del lavoro, per il miglioramento dell'industria assicurativa in tutti i suoi aspetti;
- c) promuovere la collaborazione con associazioni e sindacati che perseguano fini di comune utilità.

SOCI

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di Dirigente di una impresa assicuratrice, ai sensi dell'Art. 2095 del Codice Civile.
Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Aspiranti, senza diritto di voto e privi dell'elettorato attivo e passivo, i Funzionari di livello più alto, secondo quando previsto dal contratto nazionale di categoria dei Funzionari, tempo per tempo vigente.
Può altresì far parte dell'Associazione, come Socio, il coniuge rimasto vedovo del dirigente defunto.

Art. 4

Per l'ammissione all'Associazione il Dirigente deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronuncerà in modo inappellabile.
Stessa procedura verrà seguita per i Soci Aspiranti e per il coniuge rimasto vedovo del dirigente defunto.
Il passaggio della categoria da Socio Aspirante a Socio è automatico e contestuale rispetto al passaggio dalla categoria dei Funzionari a quella dei Dirigenti.
L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Le dimissioni devono essere inviate a mezzo lettera Raccomandata A.R., entro il 30 ottobre di ciascun anno.
Con l'iscrizione l'Associato autorizza l'Associazione ad utilizzare i dati personali e il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 5

I Soci e i Soci Aspiranti sono tenuti a pagare una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6

La qualità di Socio e di Socio Aspirante si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- c) cessazione della qualifica di Dirigente e di Funzionario;
- d) mancato pagamento della quota associativa per oltre sei mesi;

Nel caso previsto alla lettera c) a richiesta dell'interessato, è possibile rimanere iscritto all'Associazione per un periodo di tempo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per motivi ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi di cui ai punti b), c), d) ed e) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere eletti coloro che compiono i 76 anni di età nell'anno dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea, costituita da tutti i Soci dell'Associazione:

- a) determina l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e determina la misura delle quote associative;
- d) delibera sulle questioni di particolare importanza e sulle modifiche statutarie;
- e) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati dagli interessati avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più Liquidatori.

Art. 9

L'Assemblea è convocata annualmente in via ordinaria entro il 30 giugno; in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10

L'Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata o e-mail o fax contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza di prima e, ove occorra, di seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere spedito almeno un mese prima di quello fissato per l'adunanza, termine che può essere ridotto fino a dieci giorni nei casi ritenuti urgenti dal Consiglio Direttivo.

In caso di Assemblea elettiva le candidature devono pervenire al Segretario entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la convocazione.

La convocazione con i termini ridotti è esclusa nel caso di Assemblea elettiva.

Delle adunanze dell'Assemblea verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea, in seconda convocazione – da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione - delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti in regola con il pagamento della quota associativa.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un quinto dei Soci,

in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa, per le deliberazioni di cui ai punti d), e) ed f) dell'Art. 8.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta a favore di altro Socio, che peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 12

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa. Tuttavia, per le deliberazioni di cui ai punti d), e) ed f) dell'art.8, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci iscritti presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento della quota associativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 30 membri. Il numero è deciso dall'Assemblea che tuttavia dovrà prevedere che siano rappresentati con un Vice Presidente tutte le regioni di provenienza degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera e attua le iniziative e i provvedimenti più adatti a conseguire i fini previsti dallo Statuto;
- b) adotta le deliberazioni dell'Assemblea uniformandosi alle sue direttive;
- c) nomina tra i suoi membri il Presidente e i Vice-Presidenti di cui uno con funzione di Vice Presidente Vicario;
- d) nomina il Segretario e il Tesoriere;
- e) delibera l'ammissione e l'espulsione dei Soci;
- f) delibera il conferimento di specifici incarichi ai Consiglieri;
- g) nomina i Consiglieri Nazionali FIDIA.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti è

decisivo il voto di chi presiede il Consiglio.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto dalla carica.

Il componente del Consiglio che decade dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti nella graduatoria delle elezioni del Consiglio Direttivo; in mancanza di graduatoria è sostituito da altro Socio cooptato dal Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli Organi sociali.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, ne controfirma i verbali e coordina la realizzazione delle iniziative relative.

Egli provvede inoltre a quanto necessario per le convocazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

TESORIERE

Art. 17

Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi patrimoniali dell'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

A tale scopo ed entro i limiti stabiliti da apposita delibera del Consiglio, rappresenta l'Associazione stessa, con i relativi poteri di firma.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea e rieleggibili. Elegge il Presidente al proprio interno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, esprime un parere sul bilancio preventivo e controlla l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea e rieleggibili. Elegge il Presidente al proprio interno. I Probiviri vigilano sull'osservanza dello Statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra Organi dell'Associazione o loro componenti, sui conflitti di competenza, sui casi di ineleggibilità o contestazione e su ogni altro argomento o comportamento proposto al loro esame dagli altri Organi statuari.

RAPPRESENTANTI AZIENDALI

Art. 20

I Dirigenti in servizio di ogni Impresa eleggono con loro assemblea, al loro interno, il Rappresentante Aziendale, di cui si avvarrà il Consiglio Direttivo per gli appositi collegamenti e per eventuali consultazioni.

L'incarico di Rappresentante Aziendale ha la durata di tre anni e si intende tacitamente confermato se, alla scadenza del mandato, non sarà eletto un nuovo Rappresentante.

La nomina del Rappresentante Aziendale dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata all'ANIA, all'IVASS e all'Impresa di appartenenza del Rappresentante Aziendale stesso.

L'incarico di Rappresentante Aziendale è compatibile con qualsiasi altro incarico previsto dal presente Statuto.

In alternativa la nomina potrà essere fatta sulla base di quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente.

RAPPRESENTANZE CONTRATTUALI

Art . 21

Alle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro territoriali l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente e dai Vice-Presidenti competenti territorialmente, nonché da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.

Quando trattasi di contratto o questioni di lavoro riguardanti i Soci di una specifica impresa, parteciperà alle trattative anche il Rappresentante Aziendale.

BILANCI

Art. 22

Il Consiglio Direttivo redige per l'anno successivo, la compilazione di un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Secondo le risultanze di detto bilancio, verrà determinata la misura del contributo annuale dei Soci per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura la compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Tesoriere e dai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del Socio per gravi motivi, che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione il Socio può ricorrere all'Assemblea.

Il Consiglio può altresì decidere, a suo giudizio discrezionale e inappellabile, per la deplorazione scritta o la sospensione temporanea di un Socio da ogni attività sociale, su proposta del Collegio dei Probiviri.

Quando i provvedimenti di cui sopra devono essere presi nei confronti di un membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, sarà necessaria la maggioranza di due terzi.

Se un provvedimento riguarda i Probiviri la competenza esclusiva è del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Nel caso che i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ravvisassero da parte del Presidente la mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, oppure che siano state svolte azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione o con le direttive dell'Assemblea, possono convocare l'Assemblea per sottoporre l'opera del Presidente all'esame della stessa e per le delibere conseguenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci con le modalità previste dal presente statuto.

La delibera assembleare di scioglimento dovrà disporre anche sulla destinazione del patrimonio sociale e sui poteri del o dei liquidatori.

L'Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'ambito dell'Associazione sono gratuite.

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle Leggi tempo per tempo vigenti in materia.